



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.MACRI"- BIANCO (RC)

Plessi Scolastici nei comuni di Bianco -Caraffa Del Bianco - Sant'agata Del Bianco e Samo

Via Dromo,2, 89032 Bianco (RC) Tel. 0964/369980

Codice Fiscale 81001150804 - Codice Meccanografico RCIC84400 - Codice Univoco: UF90D5

Peo: rcic84400e@istruzione.it - Pec: rcic84400e@pec.istruzione.it



www.istitutocomprensivobianco.edu.it

Circolare n. 65

Prot. n. 119

Bianco, 08/01/2022

Al personale docente e non docente

Ai genitori e agli alunni

Ai responsabili di plesso

Al DSGA Vincenzo FERRERI

Sito web: <https://www.istitutocomprensivobianco.edu.it>

Albo/Atti/Sito Web

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza in tutti i Plessi dell'I.C. "M. Macri" di Bianco dal 10 al 15 gennaio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le ordinanze dei Comuni di Bianco, Caraffa del Bianco, Samo e Sant'Agata del Bianco, che sospendono le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul loro territorio, compresi gli asili privati e le ludoteche ivi insistenti, dal 10.01.2022 al 15.01.2022 e che si allegano alla presente;

CONSIDERATO che occorre garantire in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. n. 89 del 07/08/2020;

CONSIDERATO quanto previsto dal DPCM del 3 /11/2020 art. 3 e 4 lett. F) nella parte in cui recita : " Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

VISTA la nota del 5/11/2020 prot. N. 1990 nel punto in cui dispone, "in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica. I Dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI".

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

A far data da Lunedì 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2022 compreso, salvo nuove disposizioni, la sospensione delle lezioni, in presenza, per tutti gli studenti e le studentesse frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'I.C. "M. Macrì".

Pertanto, nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, da lunedì 10/01/2022 verrà attivata la didattica a distanza. Si ricorda, inoltre, che il carico orario settimanale e giornaliero (con le relative pause necessarie) è stato programmato sulla scorta delle indicazioni previste dal Decreto del M.I. n. 89 del 7 agosto 2020.

Nella Scuola dell'Infanzia come previsto nel Decreto M.I. del 7 agosto 2020: "l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni nelle proposte in moda da favorire il coinvolgimento dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno.

A tal fine, agli alunni diversamente abili, secondo un orario modulato delle lezioni, salvo diversa determinazione dei genitori, suffragata da comunicazione scritta alla scuola, viene garantita la scuola in presenza.

PER IL DSGA E ORGANIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

Il DSGA predisporrà il servizio, in modo tale da garantire la frequenza in presenza degli alunni diversamente abili.

AI COORDINATORI DI PLESSO

I coordinatori di plesso sono invitati a valutare le specificità dei loro settori e di comunicare al DS eventuali riadattamenti organizzativi.

A TUTTI I DOCENTI

"La prestazione lavorativa del personale docente, oltre che ATA, avviene presso la sede dell'istituto scolastico, che resta il luogo ordinario di svolgimento dell'attività, fatte salve eventuali motivate cause ostative eccezionali, altrimenti non assolvibili".

"Resta inoltre impregiudicata la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021".

La Didattica Digitale Integrata, nei periodi di chiusura, rispetterà l'orario scolastico di ogni singolo docente e, sarà operativa ed utilizzabile per i docenti la piattaforma G SUITE. Tale piattaforma costituisce un ulteriore strumento per accompagnare e supportare il percorso di insegnamento/apprendimento.

Risulta, inoltre, fondamentale il confronto tra colleghi per i compiti da assegnare, in modo da evitare un eccessivo carico cognitivo per gli alunni. Al tal riguardo è importante il ruolo del REGISTRO ELETTRONICO o di altri strumenti utilizzati, che permettono di verificare l'attività didattica svolta dagli altri docenti di classe e i relativi compiti che devono portare a termine gli studenti per casa.

Si sottolinea, inoltre, che le norme prevedono che "al docente è affidato il compito di riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, dando contezza di tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'istituzione scolastica".

Pertanto, si invitano i docenti a venire incontro ai bisogni degli alunni, tenendo anche conto del momento difficile che stiamo vivendo e ad assegnare, di conseguenza, pochi ed essenziali compiti, possibilmente schede o altro materiale che non ne comportino la stampa.

Tutti i docenti sono tenuti ad apporre la firma giornaliera sul RE (annotando anche le assenze).

Durante le attività in presenza, tutto il personale dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale, attenendosi scrupolosamente, nel corso dell'orario di servizio svolto in presenza, a tutte le misure igienico sanitarie previste nel Protocollo di Istituto.

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito ufficiale della scuola ed assume valore di avvenuta notifica agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)

Rosalba Zurzolo



COMUNE DI BIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Piazza 5 Martiri • 89032 BIANCO (R.C.) • ITALIA



Nr. 25/2022 Reg. Ordinanza

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Sospensione attività didattiche di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio di Bianco, compresi gli asili privati e le ludoteche ivi insistenti dal 10.01.2022 al 15.01.2022.

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 79 del primo aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31.05.2021) recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il quale prevede che possa essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell'attività scolastica e didattica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, con provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio;

ESAMINATE, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile del 2021, la Circolare del 21 agosto 2020 del Ministero della Salute recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", nonché le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione nella versione più recente del 28 ottobre 2021 e secondo l'aggiornamento del 29 novembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n. 235 del 01.10.2021), recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021).", che proroga la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, sino alla data del 31.03.2022;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Reggio Calabria prot. n. 1021 del 07/01/2022, trasmessa in ragione della diffusione sul territorio metropolitano della patologia da SarsCov2, con la quale si invitano i Sindaci ad adottare, in relazione alle diverse situazioni di ciascun Comune amministrato, le misure opportune a tutela della salute di tutti i cittadini metropolitani;

VISTI i dati sulla diffusione del virus sul territorio comunale, dai quali si evince il rapido e progressivo aumento dei casi di positività nelle ultime settimane;

RITENUTO necessario ed indispensabile impedire l'evoluzione della pandemia e contenere quanto più possibile la diffusione del virus, in particolare nell'ambiente scolastico, il quale ricomprende tutte le fasce di età ancora non protette dalla vaccinazione contro il COVID-19 avviata solo di recente;

RILEVATO che, per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e, altresì, a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO opportuno dover adottare un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente, finalizzato a fronteggiare l'emergenza di diffusione del contagio nell'ambiente scolastico del territorio cittadino, nei limiti consentiti dal Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i.;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla data del 15 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Bianco;
2. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione;
3. Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno;
4. Che sia consentito l'utilizzo dei locali scolastici, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla data del 15 gennaio 2022, unicamente al personale docente e tecnico in servizio;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga comunicato alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Statale Maria Macrì, ai titolari ed ai Legali rappresentanti delle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado, del Comune di Bianco;

DÀ ATTO

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Bianco e a tutte le Forze dell'Ordine , cui la presente ordinanza è notificata, il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi).

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informatico del Comune e la massima diffusione;

- Che il presente provvedimento venga comunicato :

1. Alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it)
2. Alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Maria Macrì;
3. Al Legale Rappresentate legale "La Giostra"
4. Al Legale Rappresentate Legale " Arcobaleno"
5. All'Asp;
6. All'Ufficio Scolastico Regionale;
7. All'ATP di Reggio Calabria;
8. A tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio cittadino;
9. Al servizio di vigilanza Municipale di Bianco;

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Bianco 8 gennaio 2022

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Francesco Campolo



Firmato digitalmente da:
FRANCESCO SILVIO CAMPOLO
Firmato il 08/01/2022 09:47
Seriale Certificato: 9670
Valido dal 19/02/2020 al 19/02/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Municipio • 89030

Tel. 0964 956001 • Fax 0964 956091

UFFICIO DEL SINDACO

Nr. 08/2022 Reg. Ordinanze

Prot. n. 69 del 08.01.2022

OGGETTO: – MISURE CONTINGIBILI E URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali,

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l'epidemia epidemiologica da COVID 19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 24/12/2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 1/03/2022";

Vista la nota prot.n420 del 7/01/2022 del gom di Reggio Calabria (proposta chiusura scuole a firma del Direttore Sanitario Aziendale)

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020;

Ritenuto necessario, alla luce delle motivazioni su espresse:

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibili ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da covid – 19, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus;

CONSIDERATO che, già in diversi comuni della Regione Calabria e soprattutto in Comuni limitrofi, ci sono casi elevati di contagio, lo stesso viene facilitato con lo spostamento di persone anche da un Comune ad altro, le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale, evidenziano un aumento dei contagi e dei decessi da covid – 19 –.

Negli ultimi dieci giorni nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco e nei comuni limitrofi di Sant'Agata del Bianco e Casignana, paesi da cui provengono gli alunni frequentanti le scuole di Caraffa del Bianco, si è registrata un'incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche, riducendo così drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando ogni spostamento.

La nostra comunità, costituita prevalentemente da persone anziane e con diverse patologie, si rende così necessario e prioritario tutelare l'intera popolazione residente con misure ordinarie e straordinarie con ogni mezzo.

Numerosi infettivologi di fama mondiale, consigliano la massima attenzione tra la popolazione scolastica, soprattutto soffermandosi fermamente nell'evitare assembramenti, raccomandando una temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza.

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- ☐ il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- ☐ il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- ☐ la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- ☐ il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- ☐ le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

La sospensione delle attività didattiche in presenza, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado con decorrenza 10 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni.

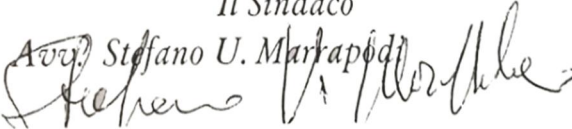
DISPONE, ALTRESI'

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione dello stesso:
- ☐ alla Prefettura di Reggio Calabria,
- ☐ al Comando Stazione Carabinieri DI Caraffa (RC)
- ☐ al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "M. Macri" di Bianco (RC).

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Il Sindaco
Avv. Stefano U. Marrapodi






COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana Di Reggio Calabria



Prot. n. 96 /2022

ORDINANZA n. 10 del 08/1/2022

OGGETTO: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Sospensione attività didattica in presenza del Plesso Scolastico Samo (RC) - Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Con decorrenza 10 gennaio 2022 e sino a nuove disposizioni.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibili e urgenti, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

Visto l'art. 32 della Costituzione ;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 31, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Preso Atto dalla proposta chiusura scuole acquisita al protocollo di questo Ente in data 07.01.2022 – n. prot. 0000090 – inviata dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria – (prot. n. 420 del 7.1.2022), a firma del Direttore Sanitario f.f. nella qualità di legale rappresentante pro – tempore Dr. Salvatore Maria Costarella, nella quale informa le SS LL. di voler valutare visto l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid – 19, è in crescita e la pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile, pertanto chiede alla SS.LL di voler valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia, **INOLTRE** l'andamento del contagio con la nuova variante del virus colpisce come mai le fasce più giovani della popolazione, anche con conseguenze gravi;

Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica, in considerazione, della diffusione di contagi da Covid- 19, disporre Sospensione attività didattica in presenza del Plesso Scolastico di Samo (RC) - scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado con decorrenza 10 gennaio 2022 e sino a nuove disposizioni;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, a tutela della salute pubblica, la Sospensione attività didattica in presenza del Plesso Scolastico di Samo (RC) scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado con decorrenza 10 gennaio 2022 e sino a nuove disposizioni.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Reggio Calabria;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo M. Macrì di Bianco (RC);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Samo(RC);
- All'Ufficio Vigilanza del Comune di Samo (RC).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Samo, li 08.01.2022.



**Il Sindaco
Paolo Pulitano**



COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 0059 del 07/01/2022

ORDINANZA N. 11

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza, per scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sant'Agata del Bianco, dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022.

IL SINDACO

Considerato che causa del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus Covid-19 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022;

Visto il decreto legge 16 Maggio 2020 n. 33 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19“, convertito in con modificazione dalla Legge 14.7.2020, n. 74 rubricata “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il decreto legge 30.7.2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25.9.2020, n. 124, rubricata “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31.1.2020”;

Visto il decreto-legge 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, rubricata “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Visto il decreto-legge 14.1.2021, n. 2, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visto il decreto-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

Visto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2022; esaminato il Report n. 85 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del D.M. Salute 30.4.2020 concernente il “Monitoraggio Fase 2 - Dati relativi alla settimana 20/12/2021-26/12/2021 (aggiornati al 28/12/2021) e considerato, che in base al principio di prevenzione e cautela, è quindi necessario adottare misure di contenimento del contagio;

Tenuto conto dell’aumento dei casi di infezione da Covid-19 verificatesi negli ultimi giorni a Sant’Agata del Bianco, laddove si registra la presenza di un “focolaio” all’interno del territorio comunale e un’accertata situazione di gravità;

Viste le Ordinanze sindacali del Comune di Sant’Agata del Bianco n. 44-45-46 /2021 e 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 /2022 aventi ad oggetto: ***Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per emergenza epidemiologica da COVID-19;***

Vista la nota del **GOM** (Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria), prot. 420 del 07.01.2022, a firma del Direttore Sanitario Aziendale, indirizzata al Sindaco f.f. di Reggio Calabria e al Presidente della Regione Calabria, che propone la chiusura delle scuole poiché *“l’attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid-19 è in crescita e la pressione sull’Ospedale può diventare insostenibile”*;

Vista la nota, inoltrata a mezzo pec a tutti i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, prot. 1021/2022, con la quale, richiamando la sopracitata nota del GOM, il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria invita *“ad adottare la misura richiesta a tutela della salute di tutti i cittadini metropolitani e la salvaguardia dell’attività svolta dal personale sanitario delle strutture del nostro territorio”*;

Ritenuta, pertanto, necessaria, alla luce delle motivazioni su espresse la sospensione delle attività didattiche in presenza dal **10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022;**

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA

a far data dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sant'Agata del Bianco.

DEMANDA

Ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti (Circolare Ministero dell'Istruzione prot. 662 del 12.03.2021).

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on line del Comune e tramite Pec a:

- ☐ Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- ☐ Comandante Stazione Carabinieri di Caraffa del Bianco;
- ☐ Istituto Comprensivo "M. Macri" di Bianco;
- ☐ Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- ☐ Polizia Municipale del Comune di Sant'Agata del Bianco.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Sindaco
Dr. Domenico Stranieri